



NAMET

S.P.A

REGOLAMENTO

Consulenti e Incarichi Esterni



Articolo 1 – Oggetto, finalità, ambito applicativo

Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte della società Namet S.p.A. (di seguito Namet), di incarichi professionali e di collaborazione individuali mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo e/o di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di “particolare e comprovata specializzazione”.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a perseguire la razionalizzazione della spesa relativa agli incarichi esterni ed il contenimento degli stessi, nonché volte a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità.

La società valorizza al massimo le risorse tecnico - professionali interne.

Si procederà ad affidare incarichi esterni soltanto per prestazioni e per le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche figure professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) che riguardino oggetti e materie di particolare complessità e/o che richiedano una pluralità di competenze altamente specializzate, in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

Il conferimento degli incarichi di cui al presente titolo non comporta in alcun caso l'incardinamento nella struttura organizzativa della Namet, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Non possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni ed attività del personale interno.

Articolo 2 – Presupposti per il conferimento

Per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, la società potrà procedere al conferimento di incarichi individuali ad esperti di “particolare e comprovata specializzazione”, in presenza dei presupposti sotto elencati:

- a) deve essere accertata la impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne per lo svolgimento della attività oggetto del conferimento dell'incarico professionale;
- b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto ed il



- compenso della prestazione, nonché penali per ritardata esecuzione, oltre alle cause ed alle formalità per la risoluzione anticipata del rapporto in questione;
- e) l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di collaborazione esterna deve avvenire a seguito di procedura comparativa;
 - f) devono essere acquisiti eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative e/o regolamentari;
 - g) deve essere acquisita la preventiva approvazione, da parte del CdA, circa il rispetto del limite di spesa e l'esistenza della copertura finanziaria.

Articolo 3 – Destinatari degli incarichi

Gli incarichi possono essere conferiti:

- ✍ a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste;
- ✍ a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
- ✍ ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
- ✍ alle Università o loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.

Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

Gli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo possono essere conferiti a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico o effettuata tra professionisti iscritti nell'elenco di cui all' art. 7.

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o che siano sottoposti a misure di prevenzione.

Non possono essere attribuiti incarichi di cui al presente titolo a soggetti che ricoprono la carica di amministratore in enti o altri organismi partecipati o sottoposti a rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Articolo 4 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi

La Società individua i collaboratori esterni mediante procedura comparativa, la quale deve:

- a) dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) stabilire i requisiti professionali specifici richiesti per l'affidamento dell'incarico;



c) stabilire se procedere mediante avviso pubblico, con l'approvazione del relativo schema di avviso, oppure tramite ricorso all'elenco di cui all'art. 7 all'interno del quale individuare i professionisti da invitare ad una procedura comparativa in numero sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto, e comunque non inferiore a tre;

d) definire i criteri di valutazione in base ai quali effettuare la procedura comparativa nel rispetto di quanto previsto nell'art. 5.

Nel caso di ricorso all'elenco di cui all'art. 7 la scelta dei professionisti da invitare alla selezione deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) specifica attinenza delle specializzazioni ed esperienze professionali del soggetto cui conferire l'incarico con la natura e l'oggetto della collaborazione;

b) principio di rotazione;

c) necessità di evitare il cumulo di incarichi, per massimo tre in corso d'anno.

Ai criteri sub b) e c) è possibile derogare solo qualora ricorra una evidente consequenzialità e complementarietà dell'incarico che si intende affidare con altri incarichi già conferiti aventi lo stesso oggetto.

L'avviso pubblico o la lettera d'invito, in caso di ricorso all'elenco di cui all'art. 7, devono indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto; l'ammontare del compenso; i requisiti richiesti per l'incarico; le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché le modalità della comparazione e l'individuazione dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione in punteggi.

L'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, e sul sito web della Namet (www.namet.it).

Articolo 5 – Procedura comparativa

La Namet effettua la comparazione tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico o lettera d'invito, avvalendosi dei criteri di valutazione e della corrispondente graduazione dei punteggi, come definiti nell'avviso o nella lettera d'invito.

Tra i criteri per l'esecuzione della procedura comparativa definiti ai sensi dell'art. 4, dovrà in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi:

a) titoli di studio attinenti all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico che si intende conferire;

b) documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare come emergenti dal curriculum.

La Namet individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico e, nell'ipotesi di parità di punteggio, viene scelto il soggetto più giovane di età.



Articolo 6 – Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

La Namet può conferire incarichi di collaborazione in modo diretto, senza esperimento di procedura comparativa, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 5;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Articolo 7 – Elenco dei professionisti

E' costituito un elenco aperto di professionisti che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi di collaborazione esterna di cui al presente titolo, articolato per categorie, ciascuna corrispondente ad una specifica figura professionale.

Ai fini dell'individuazione delle categorie di cui al precedente comma, i Responsabili di Settore/Funzione interessati possono indicare al Consigliere Delegato le figure professionali di cui la Namet potrebbe avvalersi per gli incarichi di collaborazione esterna.

In relazione a ciascuna figura professionale indicata, saranno individuati altresì gli specifici requisiti professionali per l'accesso alla corrispondente categoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.

La Namet, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei professionisti, indice uno specifico avviso pubblico aperto, riportante le modalità per l'iscrizione nell'elenco e i requisiti di accesso corrispondenti a ciascuna categoria.

Al suddetto avviso e ad ogni eventuale successivo aggiornamento o integrazione delle categorie di figure professionali individuate, ovvero dei requisiti di accesso alle stesse, viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Namet (www.namet.it).

Articolo 8 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

I requisiti di accesso alle categorie di figure professionali di cui all'art. 7 sono individuati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) per gli incarichi per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in albi o ordini professionali i soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui sopra devono essere in possesso di:
 - a1) diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente o diploma di scuola superiore per i casi di cui all'art. 2;
 - a2) iscrizione da almeno 3 anni nell'albo o ordine professionale relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;
 - a3) documentata esperienza professionale di almeno 3 anni dall'avvenuta iscrizione all'albo o ordine nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;



b) per gli incarichi per il cui svolgimento non è richiesta l'iscrizione ad albi o ordini professionali ed esclusi quelli di cui alla lettera c) del presente articolo, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

b1) diploma di laurea magistrale o titolo universitario equivalente relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

b2) documentata esperienza professionale, di almeno tre anni dal conseguimento del titolo di studio, nel settore di attività relativo alla figura professionale corrispondente alla categoria di riferimento;

c) per gli incarichi aventi ad oggetto attività rientranti nel campo dei mestieri artigianali, i soggetti interessati all'inserimento nell'elenco devono essere in possesso di:

c1) documentata esperienza di almeno tre anni maturata nel settore.

Articolo 9 – Modalità per l'iscrizione nell'elenco

I professionisti interessati all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7 devono presentare apposita istanza per ciascuna delle categorie di figure professionali di proprio interesse, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nei suoi successivi aggiornamenti, avvalendosi dello schema di domanda appositamente predisposto ed allegato all'avviso stesso.

Nella domanda devono essere riportate a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) di possedere tutti i requisiti di accesso previsti;

b) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni dell'avviso pubblico e del presente regolamento;

c) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;

d) di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti nell'avviso pubblico e dal presente regolamento.

A ciascuna istanza deve essere allegato a pena di esclusione il curriculum professionale sottoscritto in ogni pagina.

L'iscrizione nelle categorie dell'elenco o il suo diniego è disposto entro 60 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza. L'iscrizione in ciascuna categoria ha la durata di cinque anni, decorsi i quali i professionisti interessati possono presentare nuova domanda di iscrizione. Il provvedimento di diniego non esclude la possibilità per il professionista interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.

I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti del proprio curriculum, relativamente alle categorie in cui sono iscritti.

Le domande dovranno pervenire, mediante raccomandata A/R, corriere o consegnate a mano, in busta chiusa e idoneamente sigillata recante, esternamente, l'indicazione del mittente e la dicitura:



“Richiesta di Iscrizione Albo Consulenti della società Namet S.p.A”

al seguente indirizzo:

Namet S.p.A
Corso S. D’Amato, 51- 80022 Arzano (Na)
Ufficio Gare e Appalti

Per informazioni il Responsabile Unico del Procedimento è :

Dott.ssa Mariagrazia Vastano – Recapito 081/7005364

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta così come la incompletezza nelle informazioni costituirà causa di non accettazione della domanda di iscrizione all’Albo.

Articolo 10 – Cancellazione dall’elenco

E’ disposta la cancellazione degli iscritti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all’incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

L’iscritto cancellato dall’elenco può essere riammesso quando abbia riacquisito i requisiti per l’iscrizione, ovvero nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), decorsi almeno due anni dalla cancellazione.

Articolo 11 – Contratto

I rapporti tra la Società e i soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente regolamento vengono disciplinati mediante apposito contratto che deve contenere:

- a) l’indicazione delle generalità del contraente;
- b) l’oggetto della prestazione;
- c) le modalità di esecuzione e di adempimento;
- d) la durata dell’incarico, con l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
- e) i criteri di determinazione e l’ammontare del compenso, le relative modalità di pagamento;
- f) il luogo di svolgimento dell’incarico;
- g) i casi specifici in cui la Società ha facoltà di risolvere il contratto;
- h) il diritto della Società di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell’incarico svolto dal collaboratore esterno;
- i) la determinazione di penali pecuniarie e le modalità per la loro applicazione;
- j) l’espressa dichiarazione dell’incaricato circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’ art. 3 del presente regolamento;
- k) l’espressa accettazione delle disposizioni del presente regolamento da parte



dell'incaricato.

L'incarico non può essere prorogato per lo stesso oggetto se non per motivi eccezionali o sopravvenute esigenze di forza maggiore e comunque per non più di una volta. La proroga dell'incarico non potrà eccedere la durata di un anno.

Articolo 12 - Espletamento degli incarichi

Ai fini dell'espletamento dell'incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi e strumenti della Società.

La Namet è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dall'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

Articolo 13 – Compensi degli incarichi

I compensi degli incarichi devono essere determinati tenendo conto dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità delle attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, ferma restando la necessità che siano proporzionati alle attività da svolgere.

La liquidazione del compenso dovuto al collaboratore avverrà a seguito del riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, certificato dal Responsabile dell'area interessata e controfirmato dal Consigliere Delegato.

Il pagamento del compenso spettante al collaboratore esterno avviene di regola al termine dell'incarico. Nel contratto, tuttavia, può essere espressamente prevista la corresponsione del compenso a scadenze predeterminate, sulla base di idonea relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento. Il saldo avviene, comunque, al termine dell'incarico.

Articolo 14 - Pubblicità degli incarichi conferiti

La Namet rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione nella sezione dedicata del proprio sito web istituzionale del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.